

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2061-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE BALDI)

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1986,
n. 780, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei
frantoi oleari

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro dell'Ambiente

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento d'urgenza, di fronte al quale ci troviamo, è stato sollecitato al Governo nel corso di un apposito dibattito svoltosi nella Commissione agricoltura del Senato.

Ricordo che con la piena entrata in vigore della normativa e delle tabelle della legge 10 maggio 1976, n. 319 («Legge Merli») i titolari di impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi — data la difficoltà di realizzare, per la depurazione degli scarichi, strutture tecnologicamente adeguate ed economicamente valide — si sono visti gravemente esposti ad interventi a sanzioni della magistratura.

Ne è derivato il rischio di bloccare l'intera attività di un comparto agroindustriale nel quale operano oltre 10.000 insediamenti produttivi di molitura e 500.000 aziende agricole olivicole.

La situazione — come opportunamente ha ribadito il Governo nella nota che precede il disegno di legge — è stata resa più grave dal rischio che nelle aree del Mezzogiorno destinate alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i frantoiani venissero esclusi da dette agevolazioni ovvero dovessero restituire gli acconti di contributi ricevuti, non potendo esibire, nella fase del collaudo, il previsto certificato di antinquinamento.

A fronte di tale situazione, col decreto-legge al nostro esame si interviene introducendo anzitutto all'articolo 1 un regime transitorio di autorizzazione comunale che consente agli impianti di molitura delle olive — che abbiano natura di insediamenti produttivi e i cui scarichi non siano conformi ai limiti previsti dalla legge n. 319 del 1976 — di smaltire le acque reflue sul suolo.

I titolari di detti impianti a tale scopo sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto-legge, la domanda di autorizzazione al sindaco, indicando

l'ubicazione dell'impianto, la sua potenzialità giornaliera, il carattere continuo o discontinuo del ciclo di lavorazione, l'attuale recapito dei reflui nonché le aree disponibili per lo scarico sul suolo. La domanda va inoltre inviata in copia alla Regione entro lo stesso termine.

L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda: nell'autorizzare lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, il sindaco detterà le prescrizioni da osservarsi tenendo conto delle norme generali tecniche contenute nell'allegato 5 alla deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, e tenendo altresì conto della normativa regionale di attuazione, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.

Fino a quando l'autorità comunale non si sarà pronunciata e comunque non oltre il predetto termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, è consentito agli operatori interessati di effettuare lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, osservando le prescrizioni regionali e locali e sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

Nel decreto-legge inoltre, all'articolo 2, mentre si conferma l'assoggettamento alla «Legge Merli» degli scarichi dei frantoi aventi natura di insediamenti produttivi, si aggiunge che detti impianti debbono comunque essere adeguati ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge Merli entro il 30 giugno 1988: tale lasso di tempo è previsto per consentire l'adozione di impianti di depurazione validi sia dal punto di vista tecnologico che da quello economico.

All'articolo 3 sono introdotte delle pene per l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni dettate dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge (arresto da due mesi a due

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni e ammenda da 500.000 a 10 milioni di lire), mentre all'articolo 4 si prevede la non punibilità per i fatti previsti come reato dalla legge n. 319 del 1976, commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, per i soggetti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti all'articolo 1 ed abbiano osservato il divieto di aumento temporaneo dell'inquinamento ed i provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie competenti.

All'articolo 5 del decreto-legge si prevede, infine, che entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge, con un decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e dell'ambiente, siano emanate norme per la razionalizzazione del settore degli impianti di molitura, prevedendosi una soglia minima di capacità produttiva degli impianti medesimi da considerare ai

fini dell'erogazione di incentivi per l'adeguamento dei relativi scarichi alla legge n. 319 del 1976.

A tale scopo è prevista una spesa di 10 miliardi di lire.

Delle Commissioni consultate sono pervenuti i seguenti pareri: favorevole della Commissione 5^a (Bilancio); favorevole con osservazioni della Commissione 1^a (Affari costituzionali); favorevoli, condizionati all'introduzione di modifiche, delle Commissioni 2^a (Giustizia) e 10^a (Industria).

A nome della Commissione agricoltura, che si è favorevolmente pronunciata, auspico l'accoglimento del disegno di legge da parte di questa Assemblea.

BALDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

17 dicembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, la norma transitoria ivi introdotta deve essere puntualizzata: l'attribuzione delle competenze al sindaco necessita, infatti, di canoni ben determinati; eccessivamente generica è poi l'espressione «pericolo per la salute pubblica», di cui al comma suddetto;

quanto all'articolo 2 del decreto-legge, in sede di merito occorre un approfondimento sulla distinzione fra gli scarichi degli impianti che abbiano natura di insediamenti produttivi (vedi comma 1) e gli scarichi contemplati dal comma 2 (ove, per l'appunto, non si fa riferimento a detta qualificazione). In particolare, il comma 1 sembra escludere, immotivatamente, quegli impianti che hanno recapito nelle pubbliche fognature.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Noci)

17 dicembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 novembre 1986, n. 780, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 1986.

Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di scarichi dei frantoi oleari, tenuto conto delle esigenze produttive connesse con l'avvio della campagna olearia, nonché delle difficoltà derivanti dalla mancanza di incentivi diretti ad agevolare l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguirne lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione.

2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell'allegato 5 alla deliberazione adottata in

data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, e della normativa regionale di attuazione, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, e comunque non oltre il predetto termine di trenta giorni, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

Articolo 2.

1. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi, che recapitano nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine, restano soggetti alla disciplina di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1988.

Articolo 3.

1. I titolari degli scarichi di cui all'articolo 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettati dal comma 5 dell'articolo 1 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

2. Alla stessa pena soggiace chi continua a smaltire i reflui sul suolo dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 1, senza che sia intervenuta l'autorizzazione espressa.

Articolo 4.

1. Non sono punibili per i fatti previsti come reato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 del medesimo articolo 1 ed abbiano osservato il divieto di aumento temporaneo dell'inquinamento ed i provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria competen-

te ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Articolo 5.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni per la razionalizzazione del settore degli impianti di molitura delle olive, prevedendosi una soglia minima di capacità produttiva degli impianti medesimi da considerare ai fini dell'erogazione di incentivi per l'adeguamento dei relativi scarichi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alla spesa a carico dello Stato per tali incentivi, stimata in 10 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1987, del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1986.

COSSIGA

CRAZI — PANDOLFI — DE LORENZO —
ZANONE — ROGNONI — ROMITA —
GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI